

Roma, 31 Luglio 2018

**INP18188
SM**

Oggetto: Inps. Guida al certificato medico di malattia on line e alle visite fiscali.

Lo scorso 26 Luglio, l'Inps ha pubblicato sul proprio sito internet (all'indirizzo <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52037>) una guida sulla certificazione medica di malattia on line e sullo svolgimento delle visite fiscali.

La guida, redatta in forma di F.A.Q, riassume gli aspetti salienti di queste attività e rappresenta uno strumento utile soprattutto per il lavoratore, chiarendone i dubbi principali.

In sintesi, tra i passaggi più importanti approfonditi dall'Inps, segnaliamo i seguenti:

- Il medico curante deve redigere e trasmettere il certificato di malattia all'Inps, in modalità telematica, immediatamente o al più tardi il giorno dopo (in caso di visita a domicilio). A sua volta, il lavoratore deve prendere nota del numero di protocollo del certificato (PUC) e, se lo richiede, ha diritto ad ottenere dal medico il rilascio di una copia cartacea del certificato e l'invio di quest'ultimo al suo indirizzo di posta elettronica personale.

Il lavoratore è invitato a controllare:

- il corretto inserimento di alcune informazioni obbligatorie (dati anagrafici, indirizzo di reperibilità durante la malattia, ecc), onde evitare il rischio che, in presenza di errori, la malattia non gli venga indennizzata;
 - la corretta trasmissione all'Inps del certificato telematico, accedendo con le proprie credenziali all'apposita sezione presente sul sito dell'Istituto (www.inps.it)
- il certificato di malattia e l'attestato cartaceo continuano ad essere validi, soltanto quando la trasmissione telematica sia tecnicamente impossibile;
 - il periodo di malattia ha inizio dal giorno riportato sul certificato, tenuto conto che il medico non può giustificare periodi di assenza precedenti alla visita;
 - in caso di cicli di cura ricorrenti (compresi i trattamenti emodialitici, chemioterapia, ecc.), il lavoratore può produrre una sola certificazione attestante la necessità di trattamenti ripetitivi, che qualifichi ciascun periodo come ricaduta del precedente;
 - la visita di controllo può essere disposta d'ufficio dell'Inps, oppure su richiesta del datore di lavoro privato. Il lavoratore deve essere reperibile (giorni festivi e Sabati inclusi) dalle ore 10 alle 12, e dalle 17 alle 19. Durante queste fasce, il lavoratore non può assentarsi dall'indirizzo di abituale dimora, se non per determinate motivazioni (necessità di sottoporsi a visite mediche urgenti che non possono svolgersi in orari diversi dalle fasce di reperibilità; provati gravi motivi personali o familiari; cause di forza maggiore). Il lavoratore trovato assente in queste fasce, viene invitato a recarsi negli ambulatori della struttura territoriale Inps di competenza, in una data specifica; in ogni caso, egli deve giustificare la sua assenza alla visita di controllo a domicilio, per non incorrere nelle sanzioni amministrative previste per Legge e nelle sanzioni disciplinari del datore;
 - negli infortuni sul lavoro o malattia professionale, l'Inps non può disporre visite di controllo per non interferire con l'attività di competenza dell'Inail;



- è possibile variare l'indirizzo di reperibilità durante la malattia, previo avviso della struttura territoriale Inps di competenza tramite i canali indicati nel sito web www.inps.it ;
- Il rientro prima della data di fine prognosi è possibile, purché il medico che ha redatto il certificato originario comunichi in via telematica, all'Inps, la rettifica della prognosi.

Cordiali saluti.